



Regolamento sulle modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione autodichiarati dagli Operatori Economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, co. 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 36/2023, di importo inferiore a € 40.000.

Premesse

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. art. 52, D.Lgs. n. 36/2023, e 71 e ss., D.P.R. n. 445/2000, le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione autodichiarati dagli Operatori Economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, co. 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 36/2023, di importo inferiore a € 40.000.

Lo scopo del presente Regolamento è di assicurare il celere sviluppo dei processi di controllo in oggetto, con modalità predeterminate e secondo parametri imparziali ed oggettivi.

I controlli così effettuati sono finalizzati a verificare la rispondenza tra le informazioni rese a mezzo autodichiarazione dall'Operatore Economico in sede di affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000 e quelle in possesso dell'Amministrazione aggiudicante o di altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 1 - Oggetto dei controlli

Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. n. 36/2023, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli Operatori Economici ai fini degli affidamenti diretti di cui all'art. 50, co. 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 36/2023, di importo inferiore a € 40.000, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98, D.Lgs. n. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100, D.Lgs. n. 36/2023.

I suddetti controlli, in conformità al letterale disposto degli artt. 52, D.Lgs. n. 36/2023, e 71, D.P.R. n. 445/2000, sono effettuati a campione, con cadenza semestrale, e segnatamente:

- entro il 30 settembre per le dichiarazioni presentate nel primo semestre dell'anno solare corrente (dal 01/01 al 30/06);
- entro il 31 marzo per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01/07 al 31/12).

I campioni da sottoporre a controllo sono costituiti dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione, rese dagli Operatori Economici nell'ambito del 10% del totale degli affidamenti diretti di cui all'art. 50, co. 1, lett. a) e

b), D.Lgs. n. 36/2023, di importo inferiore a € 40.000, aggiudicati da questa Stazione Appaltante nel semestre di riferimento.

Ai fini di cui sopra la misura del 10% del totale degli affidamenti diretti, di importo inferiore a € 40.000, aggiudicati nel semestre di interesse, va calcolata computando distintamente gli affidamenti diretti aventi ad oggetto lavori e gli affidamenti diretti afferenti servizi e forniture.

L'individuazione dei campioni da sottoporre a controllo avviene infatti separatamente per gli affidamenti di lavori e per gli affidamenti di servizi e forniture, a mezzo sorteggio da esperirsi mediante l'utilizzo dell'applicativo per la generazione di numeri casuali "*Random Integer Generator*", disponibile sul sito <https://www.random.org/integers/>, previa predisposizione di appositi elenchi numerati di tutti gli affidamenti diretti *ex art. 50, co. 1, lett. a) e b)*, D.Lgs. n. 36/2023, di importo inferiore a € 40.000, aggiudicati nel semestre considerato, redatti distintamente a seconda che abbiano ad oggetto lavori o servizi e forniture; si precisa in merito che la numerazione degli elenchi in parola deve basarsi su un criterio di carattere cronologico determinato dal numero preventivamente attribuito alle decisioni di contrarre di cui all'art. 17, co. 1, D.Lgs. n. 36/2023, ovvero agli Atti Dirigenziali del caso (ad es. Modelli AE/2 o similari).

In merito alla verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale, i controlli eventualmente già effettuati in sede di decisione di contrarre ovvero di predisposizione dei Modelli AE/2 (ad esempio: DURC, annotazioni ANAC, etc.) non vanno ripetuti.

Con esclusivo riferimento agli affidamenti di lavori, si specifica che ai sensi dell'art. 28, co. 2, Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, nel caso di Operatori Economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo.

Art. 2 - Commissione competente

L'individuazione dei campioni da sottoporre ai controlli in parola e l'esecuzione degli stessi è demandata a due distinte commissioni, competenti l'una per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a € 40.000 [art. 50, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 36/2024] e l'altra per gli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 [art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2024], all'uopo nominate con atto del Direttore Generale ovvero con provvedimento del Direttore della U.O.C. interessata (U.O.C. Settore Tecnico per gli affidamenti di lavori e U.O.C. Provveditorato ed Economato per gli affidamenti di servizi e forniture).

Le attività svolte, incluso il sorteggio dei campioni e l'esito delle verifiche effettuate, sono documentate in appositi verbali.

Art. 3 - Esiti della verifica

Qualora in sede di controllo vengano rilevate delle irregolarità relativamente alle autodichiarazioni in esame, la Commissione competente, sentito previamente il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) nominato *ex art. 15, D.Lgs. n. 36/2023*, per la procedura di affidamento di che trattasi, instaura un contraddittorio con gli Operatori Economici interessati inviando una comunicazione

scritta a mezzo PEC e assegnando un congruo termine, non superiore a giorni trenta, per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nelle dichiarazioni sostitutive di elementi di non veridicità, in quanto tali non rientranti fra le irregolarità o omissioni “non costituenti falsità” sanabili ex art. 71, co. 3, D.P.R. n. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, co. 2, D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale *"Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso del requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento"*.

I dati e le informazioni raccolti sono utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679).

Per l'anno 2024, nella fase di prima applicazione di quanto previsto dal presente Regolamento, sono considerate le sole procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, co. 1, lett. a) e b), D.lgs. n. 36/2023, di importo inferiore a € 40.000, affidate a decorrere dal 01/07/2024.